notizie

ANNO 2023 N. 32 del 18.09.2023

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a formazione@api.mn.it.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

NOTIZIARIO SETTIMANALE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 – Tel. 0376.221823 – Fax 0376.221815 E-mail: info@api.mn.it CREMONA Via G. Pedone, 20 – Tel.0372.458640 –Fax 0372.38638 CREMA delegazione – Via A. Fino, 33 – Tel. 0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149 del Registro Stampa Direttore responsabile: **Paola Daina** Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l. Cremona – Via G. Pedone, 20 Cremona – Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 32/2023

SINDACALE	
MIN.LAVORO: FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUI GARANTE PRIVACY: SÌ ALL'ACCESSO DEL DIPENDENTE ALLA RELAZIONE INVESTIGATIVA CCNL DIRIGENTI COMMERCIO: UNA TANTUM pag.2	L LAVOROpag.1 pag.1
CCNL CARTA-GRAFICI PMI: NUOVI MINIMI TABELLARI DAL 01.09.2023	pag.2
CCNL METALMECCANICI PMI CONFIMI: EROGAZIONE WELFARE AZIENDALE	pag.2
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: LA GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCI	ALI pag.3
MIN.LAVORO: BUONE PRASȘI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO	pag.3
ESCLUSIVITÀ E CONTINUITÀ DEL LAVORO SALVI CON LA TRASFERTA OCCASIONALE	pag.3
PREVIDENZIALE	
INAIL: RIVALUTATE LE RENDITE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE	paq.4
INAIL: RIVALUTATI GLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO E MALATTIA PROpag.4	FESSIONALE
FISCALE	
SCADE IL 30.09.2023 IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAI Pag.5	ESI EUROPEI
PROROGA AL 31.12.2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPE EDIFICI UNIFAMILIARI pag.5	RBONUS SUGLI
L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZ COMMERCIALI pag.6	ZIONI
IL 30.09.2023 SCADE IL TERMINE PER ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLA	ATE pag.6
USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST DAL 01.01.2024	pag.7
AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE AL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO	pag.7
INAUGURATO IL CANALE WHATSAPP DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ISCRIZIONI APERTE	pag.8
EXPORT	
NOVITÀ PER GLI IMPORTATORI DEL SETTORE SIDERURGICO DAL 30 SETTEMBRE	ag.10

pag.11

ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARI SETTEMBRE 2023

VITA ASSOCIATIVA

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 1

MIN.LAVORO: FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l'adozione di un Decreto di integrazione delle risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. A seguito dell'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stata finalizzata l'adozione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con cui si integrano, con 5 milioni di euro, le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023.

La previsione del rifinanziamento del Fondo contenuta nell'articolo 18-bis della legge n. 85/2023 comporterà l'integrazione degli importi già liquidati.

Il Decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza.

E' disponibile la <u>tabella</u> con l'indicazione delle prestazioni del fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro

GARANTE PRIVACY: SÌ ALL'ACCESSO DEL DIPENDENTE ALLA RELAZIONE INVESTIGATIVA

Il Garante per la protezione dei dati personali, con <u>Provvedimento</u> del 6 luglio 2023 inserito nella Newsletter del 11 Settembre 2023, stabilisce che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.

Il Garante Privacy ha accertato l'illiceità del trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità sanzionandola con una multa di 10mila euro.

L'Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che non riusciva ad ottenere completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, avanzate dopo il ricevimento di una contestazione disciplinare nella quale erano contenuti puntuali riferimenti ad attività extra lavorative, cui era seguito il licenziamento.

Alle diverse istanze dell'interessato, l'azienda aveva infine risposto che le richieste erano "troppo generiche" ed era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali si chiedeva l'accesso. Inoltre, solo a distanza di quasi un anno dalla prima richiesta e in occasione della costituzione dell'azienda nel giudizio di impugnazione del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell'esistenza e del contenuto della relazione investigativa dalla quale erano stati tratti riferimenti specifici inseriti nella contestazione disciplinare.

Nel provvedimento il Garante ha stabilito che l'azienda aveva l'obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli che non erano stati trasferiti nella contestazione disciplinare (fotografie, una rilevazione Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni), conformemente agli artt. 12 e 15 del Regolamento. Informazioni che, in ipotesi, avrebbero anche potuto essere utili per l'esercizio del diritto di difesa.

Inoltre, dal canto suo l'azienda, nei riscontri forniti al lavoratore, non aveva fatto cenno alla relazione investigativa né motivato in alcun modo il diniego di accesso ai dati contenuti in questo documento, violando in tal modo anche il principio di correttezza.

L'Autorità quindi, ricordando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicando anche l'origine dei dati qualora non siano raccolti direttamente dal titolare del trattamento presso l'interessato – ha irrogato all'azienda una sanzione di 10mila euro.

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 2

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO: UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo 1.1.2020 – 31.12.2022, ai dirigenti in forza al 12.04.2023 (data di stipula dell'accordo di rinnovo), ivi compresi quelli nominati nel suddetto periodo, va corrisposto un importo una tantum di euro 2.000,00 lordi, a titolo di arretrati retributivi, suddiviso in tre tranche secondo le seguenti scadenze:

- 700,00 euro con la retribuzione di maggio 2023;
- 700,00 euro con la retribuzione di settembre 2023;
- 600,00 euro con la retribuzione di novembre 2023.

Ai dirigenti assunti nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2022, in forza al 12.04.2023 l'importo di cui sopra va erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nella qualifica durante il periodo suddetto.

L'importo "una tantum" di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in data antecedente all'erogazione delle tranches l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

Fonte: Confimi Industria

CCNL CARTA-GRAFICI PMI: NUOVI MINIMI TABELLARI DAL 01.09.2023

Riportiamo i Minimi tabellari dal 01 Settembre 2023:

Cartario-cartotecnico		Grafico-editoriale-informatico(*)					
Liv.	Par.	Minimo dal 1 settembre 2023	Contingenza	Liv.	Par.	Minimo dal 1 settembre 2023	Contingenza
Q	250	2.035,46	536,53	Q	248	2.066,17	541,65
AS	249	2.023,73	536,53	1	247	2.057,95	539,99
Α	212	1.766,54	530,50	2	209	1.739,01	533,19
B1	188	1.530,92	525,47	3	195	1.623,13	530,40
B2/S	182	1.482,10	523,65	4	182	1.518,10	528.00
B2	174	1.416,73	523,65	5	169	1.409,38	525,47
C1/S	161	1.310,93	520,12	6	156	1.301,20	523,01
C1	153	1.245,94	520,12	7	133	1.128,02	519,63
C2	139	1.132,19	517,79	8	125	1.039,95	517,35
С3	129	1.051,77	516,39	9	114	948,36	515,40
D1	121	985,27	515,27	10	100	832,37	512,87
D2	111	903,54	513,56				
E	100	814,31	511,84				

^(*) Ai Quadri del settore grafico - editoriale in forza al 16 marzo 1993 sono corrisposti ulteriori euro 51,65.

Fonte: Confimi Industria

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 3

CCNL METALMECCANICI PMI CONFIMI: EROGAZIONE WELFARE AZIENDALE

Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare pari a 200 euro con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno, da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo.

Fonte: Confimi Industria

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: LA GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 12 settembre 2023, una guida dal titolo "<u>Gli incentivi all'assunzione</u>" al fine di fornire ai datori di lavoro un utile strumento di consultazione delle misure attualmente accessibili per l'assunzione di lavoratori.

Per ciascun bonus sono specificati i requisiti e condizionalità oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

Questi gli incentivi presenti nella guida:

- Giovani under 36
- Giovani under 30
- Donne svantaggiate
- Over 50
- Decontribuzione sud
- · Percettori misura di inclusione
- NEET
- Disabili

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MIN.LAVORO: BUONE PRASSI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO MIRATO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il <u>Decreto direttoriale n. 154 dell'11</u> <u>settembre 2023</u> sulle buone prassi in materia di collocamento mirato.

Si tratta di una raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all'innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ESCLUSIVITÀ E CONTINUITÀ DEL LAVORO SALVI CON LA TRASFERTA OCCASIONALE

Un lavoratore italiano distaccato in Germania dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per esigenze aziendali e nell'esclusivo interesse della Consociata tedesca appartenente al gruppo, può fruire della determinazione del reddito su base convenzionale (articolo 51, comma 8-bis del Tuir) anche se ha effettuato occasionali trasferte di lavoro in Paesi diversi dalla Germania, tra cui l'Italia.

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 4

La presenza occasionale del dipendente in Italia non fa venir meno lo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, a patto che il soggiorno all'estero superi i 183 giorni all'anno e sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. E' la sintesi della <u>risposta n. 428</u> del 12 settembre 2023 dell'Agenzia delle entrate. Il caso in esame, quindi, riguarda l'applicazione della retribuzione convenzionale a un dipendente italiano distaccato in Germania che effettua per lavoro delle trasferte all'estero.

Fonte: Agenzia delle Entrate

INAIL: RIVALUTATE LE RENDITE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

L'Inail ha pubblicato la <u>circolare n. 40 del 12 settembre 2023</u>, con la quale provvede a rivalutare, con decorrenza 1º luglio 2023, le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, relativamente ai settori industria, navigazione e agricoltura.

Fonte: INAIL

INAIL: RIVALUTATI GLI INDENNIZZI DEL DANNO BIOLOGICO PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

L'Inail ha pubblicato la <u>circolare n. 41 del 12 settembre 2023</u>, con la quale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, provvede a rivalutare, con decorrenza 1º luglio 2023, le prestazioni economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico per infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Fonte: INAIL

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 5

SCADE IL 30.09.2023 IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE. Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità). Entro il termine del prossimo 30 settembre 2022 sarà quindi possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara) l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2021 Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici

AMBITO SOGGETTIVO

dell'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il 30 settembre 2022 costituisce anche il termine ultimo per la presentazione delle istanze di

correzione di precedenti richieste presentate dal contribuente e contenenti errori

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

AMBITO OGGETTIVO

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi esequite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e catering svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

La sezione del sito dell'Agenzia delle entrate destinata all'istanza di rimborso è disponibile <u>cliccando</u> <u>QUI</u>.

RIMBORSO DA PARTE DI STATO ESTERO

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento. Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data.

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 6

In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

Fonte: Agenzia delle Entrate

PROROGA AL 31.12.2023 DEL TERMINE DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE PER FRUIRE DEL SUPERBONUS SUGLI EDIFICI UNIFAMILIARI

L'articolo 24, D.L. 104/2023 ha previsto la proroga del termine dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 per completare i lavori sugli edifici unifamiliari e fruire del *superbonus* nella misura del 110%, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020.

Da più parti, imprese e professionisti interessati agli interventi che danno diritto al *superbonus* si chiedevano se potere beneficiare del *superbonus* (energetico o sismico) sugli edifici unifamiliari per le spese sostenute dopo il 1º ottobre 2022, qualora vi fossero dei maggiori costi sostenuti successivamente all'attestazione del direttore dei lavori del rispetto del requisito del 30% dell'intervento complessivo che dava titolo per la fruizione dell'aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente alla predetta data.

L'Agenzia delle entrate, seppure con ampio ritardo, nella circolare n.17/E del 26 giugno 2023 nel paragrafo "Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti" ha affermato che: "Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 (termine oggi prorogato al 31 dicembre 2023) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non rientranti nel Superbonus. Tale condizione si considerata rispettata anche se l'ammontare corrispondente all'intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all'intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale. Restano, invece, escluse dal superbonus le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso. Come più volte chiarito, per le spese relative a tali nuovi interventi è possibile avvalersi delle detrazioni eventualmente spettanti in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di efficientamento energetico, in presenza dei requisiti previsti dalle relative discipline agevolative, nei limiti di spesa ivi previsti". Sostanzialmente, qualora vi siano spese relative a nuovi interventi non previsti nell'intervento complessivo originario e non necessari al completamento dello stesso, le stesse spese potranno beneficiare delle detrazioni "ordinarie" (bonus casa, ecobonus o sismabonus) nel rispetto degli adempimenti previsti e non potranno essere agevolate ai sensi dell'articolo 119, D.L. 34/2020. Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dal soggetto che apporrà il visto di conformità, al fine di verificare la spettanza dell'aliquota del 110% anche per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2022.

Fonte: Agenzia delle Entrate

L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI DI MORA PER I TARDIVI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Il Mef ha comunicato il saggio degli interessi moratori, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D. Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2023 – 31 dicembre 2023. La decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 7

LE TRANSAZIONI COMMERCIALI E LA SCADENZA DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Gli interessi moratori si applicano alle transazioni commerciali, intese come i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditori (quindi, impresa con impresa, professionista con impresa o professionista con professionista) decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento:

- qualora non vi sia un accordo contrattuale sulla scadenza di pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento (se la fattura è anticipata, decorsi 30 giorni dalla successiva data di consegna/spedizione per le vendite di beni e dalla successiva data di ultimazione dell'incarico per le prestazioni di servizi);
- qualora vi sia un accordo verbale sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- qualora vi sia un accordo scritto sulla scadenza di pagamento, il termine può essere portato anche oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento, purché l'allungamento non risulti iniquo per il creditore.

Gli interessi moratori nei rapporti commerciali fra imprenditore e pubblica amministrazione decorrono, invece, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura da parte dell'ente pubblico ovvero dal sessantunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura qualora sia pattuito tra le parti il termine di pagamento in 60 giorni e l'accordo di allungamento sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

IL CALCOLO DEGLI INTERESSI MORATORI

Gli interessi moratori possono essere:

- interessi legali di mora, che vengono definiti semestralmente dal Mef sulla base del saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 8 punti percentuali;
- interessi concordati dalle imprese in fase contrattuale, prima del mancato pagamento.

Vanno calcolati sulla somma che doveva essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, al lordo di eventuali imposte, dazi, tasse od oneri indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Nella tabella che segue sono individuati i tassi di interesse di mora applicabili dal 2020 a oggi, per i giorni di ritardato pagamento nelle transazioni commerciali (per il secondo semestre 2023, il comunicato Mef è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 2023):

PERIODO	SAGGIO	TASSO DI INTERESSE ANNUO
1° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2020	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2021	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 8

1° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
2° semestre 2022	0,00%	0,00% + 8% = 8,00%
1° semestre 2023	2,50%	2,50% + 8% = 10,50%
2° semestre 2023	4,00%	4,00% + 8% = 12,00%

Fonte: Agenzia delle Entrate - MEF

IL 30.09.2023 SCADE IL TERMINE PER ASSEGNAZIONI, CESSIONI E TRASFORMAZIONI AGEVOLATE

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire alle società la possibilità di far fuoriuscire i beni dell'impresa (immobili e beni mobili registrati).

In questa sede si intende rammentare che il termine ultimo per beneficiare di tali istituti, tramite stipula per relativo atto (di assegnazione o cessione dei beni, ovvero di trasformazione della società) è fissato al prossimo 30 settembre2023.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile far fuoriuscire i beni dalla sfera dell'impresa con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generare; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall'impresa comporta normalmente l'emersione di plusvalenze tassabili.

Tale provvedimento è di particolare appeal (ma non solo) per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

LE AGEVOLAZIONI

Quelle applicabili sino al 30 settembre 2023 sono delle previsioni agevolate di carattere temporaneo per consentire:

- l'assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l'attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
- la cessione agevolata ai soci;
- la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d'impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa (quelli impiegati direttamente nell'attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita);
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 9

Se il fabbricato strumentale è impiegato nell'attività da parte della società, i provvedimenti agevolati non sono applicabili.

L'agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione.

L'imposta sostitutiva deve essere pagata per il 60% entro il 30 settembre 2023, e per il restante 40% non oltre il 30 novembre 2023.

L'imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l'assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all'articolo 9, Tuir), su base catastale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull'imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione - se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato - è computato in misura, comunque, non inferiore al maggiore dei due.

Sono inoltre previste delle riduzioni nell'applicazione sia dell'imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimento dell'immobile. In particolare, l'imposta di registro proporzionale è ridotta alla metà e le imposte ipocatastali, ove applicabili in misura proporzionale, sono dovute in misura fissa.

USCITA DELLA SVIZZERA DALLA BLACK LIST DAL 01.01.2024

È stato pubblicato, sulla G.U. n. 175 del 28 luglio 2023, il <u>D.M. 20 luglio 2023</u> che elimina la Confederazione elvetica dalla *black list* delle persone fisiche di cui al D.M. 4 maggio 1999. L'efficacia della disposizione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso del quale è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: la Svizzera sarà quindi esclusa dall'elenco contenuto nel D.M. 4 maggio 1999 a partire dal prossimo 1° gennaio 2024.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

AGENZIA ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE AL LAVORATORE DISTACCATO ALL'ESTERO

L'Agenzia delle Entrate, con la <u>risposta n. 428 del 12 settembre 2023</u>, ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all'estero – articolo 51, comma 8-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Fonte: Agenzia delle Entrate

INAUGURATO IL CANALE WHATSAPP DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: ISCRIZIONI APERTE

L'Agenzia è pronta a fornire informazioni sulle più importanti novità fiscali sul proprio Canale, attivo da oggi, 13 settembre 2023, sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Gli utenti iscritti al nuovo servizio di WhatsApp Channel potranno seguire, in modo semplice e immediato, gli argomenti fiscali di maggiore interesse in totale riservatezza.

L'Agenzia è stata selezionata da Meta come prima e unica Amministrazione pubblica italiana a sperimentare in anteprima la nuova funzionalità. Il Canale delle Entrate è attivo e accessibile a tutti gli utenti di WhatsApp, in modo graduale, direttamente sul proprio smartphone o Pc. La trasmissione delle informazioni è unidirezionale, dall'Agenzia all'utente iscritto al canale. L'utente può visualizzare la lista dei canali disponibili tramite un'apposita funzionalità di ricerca presente nella inedita tab "Aggiornamenti".

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 10

La scelta di approdare sulla più diffusa applicazione messaggistica nasce dal fatto che il Canale WhatsApp rappresenta un nuovo strumento di trasmissione, attraverso cui è possibile inviare testi, foto, video e altro senza interferire con le chat private degli iscritti. Chi sceglie di aderire al servizio, infatti, potrà seguire le novità direttamente negli "Aggiornamenti" dell'applicazione, dove trovano posto i canali disponibili, separati dalle chat con amici, familiari e *community*. In sostanza, il canale tematico WhatsApp è una sorta di *newsletter*, separato dalle chat personali.

Altro punto di forza del Canale è la protezione delle informazioni personali: il numero di telefono e l'immagine del profilo di chi aderisce non saranno mai mostrati all'Agenzia o agli altri *follower*, allo stesso modo, non sarà visibile il numero dell'Amministrazione. È il servizio di trasmissione più privato disponibile.

Così come avviene per i messaggi, anche gli aggiornamenti del Canale non dureranno per sempre: la cronologia resterà sul Server di WhatsApp per un massimo di 30 giorni.

L'Agenzia sbarca sul neonato Canale WhatsApp per ridurre sempre più le distanze con i cittadini: il canale verrà aggiornato in tempo reale con notizie, informazioni e tutto quello che c'è di nuovo nel mondo del fisco.

Fonte: Agenzia delle Entrate

NOVITÀ PER GLI IMPORTATORI DEL SETTORE SIDERURGICO DAL 30 SETTEMBRE

Tra le misure restrittive istituite dall'UE nei confronti della Federazione russa a seguito dell'aggressione all'Ucraina vi è il divieto, dal 16.3.2022, per gli operatori UE, di importare i prodotti siderurgici elencati nell'Allegato XVII del Regolamento (UE) n.833/2014 se originari della Russia o esportati dalla Russia.

Detti prodotti sono identificati con il relativo codice doganale.

Poiché l'esperienza di questi mesi di guerra ha dimostrato che taluni divieti sono stati elusi, l'UE si sta concentrando sempre più su misure che contrastino l'elusione.

In questa direzione va il divieto, dal 30.9.2023, di" importare o acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII." Per quanto riguarda, invece, i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10 o 7224 90, tale divieto si applica a decorrere dal 1º aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1º ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90".

Api Notizie	
n.32 del 18.09.2023	pagina 11

Inoltre, l'undicesimo pacchetto pubblicato il 23.6.2023, istituisce un nuovo onere per gli importatori: "all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo".

Per tutti i dettagli, inclusi deroghe, quote, divieti sui servizi relativi ai beni vietati, si rimanda alla lettura del Regolamento (UE) n. 833/2014 nella sua versione più aggiornata.

ACCORDO QUADRO NAZIONALE STELLANTIS: TARIFFARI SETTEMBRE 2023

Rendiamo noti i Tariffari aggiornati al mese corrente relativamente all'Accordo Quadro sottoscritto tra CONFIMI INDUSTRIA e STELLANTIS, che ricomprende i brand dei Gruppi FCA Italy e PSA Italia. Clicca QUI per consultare il documento di approfondimento dell'Accordo con al suo interno una breve presentazione, i tariffari aggiornati, i codici promo e il rimando al link per l'acquisto online (sui loghi).

Tra le promozioni riservate di questo mese:

- l'introduzione della nuova gamma Ypsilon MY24;
- "Extra Stock" circoscritta a un nº limitato di DUCATO Easy Pro serie 7, Ypsilon MY23 e ad alcuni modelli del brand Citroen in pronta consegna da targare entro fine mese.

Vi invitiamo a rivolgervi **in Concessionaria** per **verificare la disponibilità** di tali veicoli in stock. Al fine di poter formalizzare l'acquisto è necessario compilare l'attestato di adesione a Confimi Industria scaricabile <u>cliccando QUI</u>.

Fonte: Confimi Industria